



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Ordinanza n. 40

del 12 DIC. 2008

MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE - Stagione 2008/2009

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni, approvato con R.D. n. 3298/28;

RILEVATO che l'art.13 del R.D. 3298/28 prevede una apposita autorizzazione del Sindaco, ma che, al fine di rendere maggiormente efficiente, efficace ed operativa l'Attività Amministrativa, si rende opportuno sostituire l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una **AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA** a carattere generale **contenuta** nella presente Ordinanza, che prevede in dettaglio i requisiti per i destinatari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi;

VISTE le Circolari Ministeriali n.95 del 14/09/50 e n. 87 del 27/08/1952;

VISTO il D. lgs n. 333 del 01/09/98, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTO il Reg. CE n. 2075 del 05/12/2005;

VISTA la Det. Regionale D2860 del 31/08/2007;

VISTA la Deliberazione R.L. del 18/02/1999 che modifica la deliberazione 10740 del 19/12/1995: istituzione tariffa per macellazione domiciliare per suini;

VISTA la Legge Regionale n. 55 del 06/06/1980;

VISTA la nota del Servizio Veterinario dell'Azienda USL Roma F prot. n.53/UOC/05/11/2008.

In esercizio delle funzioni di cui alla legge 833/'78;

AUTORIZZA

la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte di privati interessati, nel periodo compreso tra il 26.11.2008 ed il 20.03.2009

a tal fine

ORDINA

- i privati cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, al fine di permettere un'adeguata programmazione dell'attività ispettiva, devono preventivamente concordare con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL Roma F la data e l'ora di macellazione;
- qualora ricorrano evidenti segni di sospetta malattia dell'animale, la macellazione sarà differita e sarà richiesta visita sanitaria;
- le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima dell'inizio della lavorazione, devono essere sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale; a seguito dell'esito favorevole della visita ispettiva, il sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati; le carni potranno essere lavorate ma non dovranno essere consumate, se non adeguatamente cotte, prima della comunicazione dell'esito dell'esame trichinoscopico;

- le operazioni di stordimento e di macellazione devono essere condotte in modo tale da evitare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili e devono essere effettuate da persone in possesso della preparazione necessaria a svolgere tale attività in modo professionale, umanitario ed efficace;
- le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere in perfette condizioni igienico-sanitarie, accertate dal servizio veterinario;
- la macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme relative allo smaltimento dei reflui evitando la contaminazione di fossi e corsi d'acqua, e dei rifiuti di origine animale, assimilabili, in questo caso, ai rifiuti solidi urbani;
- le operazioni di macellazione, non devono arrecare disturbo alle abitazioni vicine;
- durante le operazioni di macellazione deve essere utilizzata solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- il Servizio Veterinario redigerà e trasmetterà al Comune un rendiconto mensile delle avvenute macellazioni;
- la macellazione dovrà essere limitata ad un solo suino o al massimo due per ogni nucleo familiare, salvo deroghe del Sindaco per famiglie particolarmente numerose o per aree particolarmente disagiate.

È fatto divieto:

- di macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
- di macellazione durante le ore notturne e nei centri urbani;
- di commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati.

È fatto obbligo:

- di informare, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione, il Servizio Veterinario al numero di tel. 06- 99841493 per concordare l'ora e il giorno della macellazione. **Le visite ispettive si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì;**
- di presentare il suino in mezzene senza allontanare i visceri prima della visita sanitaria.

AVVERTE

La richiesta di macellazione, redatta su apposito modello, dovrà essere indirizzata al Servizio Veterinario e corredata delle attestazioni dei seguenti versamenti:

- **Euro 10,22** comprensivo dei diritti ENPAV e di un rimborso spese forfettario, per ogni suino macellato, da versare tramite bollettino di c/c postale n. 55448005 intestato all'ASL RMF Via Terme di Traiano, 39/A - 00053 Civitavecchia, indicando come causale del versamento "Macellazione domiciliare suini";
- **Euro 9,91** da versare tramite bollettino di c/c n. 57317000 intestato all'I.Z.S. Lazio e Toscana, indicando come causale del versamento "esame trichinoscopico suino per autoconsumo".

L'eventuale rimborso chilometrico sarà calcolato al momento del contatto telefonico previsto per concordare data e ora della visita ispettiva.

La macellazione senza preavviso e/o controllo veterinario sarà punita ai sensi dell'art 17 della legge 283/62 con la sanzione pecuniaria fino ad 774,68, ed il sequestro delle carni;

La commercializzazione delle carni sarà punita, ai sensi dell'art.20 comma 5° del D.L. 286/94, con la sanzione pecuniaria da €. 2.582,28 ad €. 15.493,71, ed il sequestro delle carni;

La macellazione attraverso tecniche vietate, senza il preventivo stordimento dell'animale, sarà punita, ai sensi del dec. Leg.vo 333/98, con la sanzione pecuniaria da €. 258,23 ad €. 1.549,37.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 90 giorni.

Si comunichi alla Polizia Locale, al Corpo Forestale dello Stato, alla Stazione dei Carabinieri e al Servizio veterinario della ASL.

Si pubblichi sul sito web del comune.

L'affissione della presente ordinanza assume valore di notificazione.

12 DIC. 2008

IL SINDACO

Gino Ciogli

Gino Ciogli



5